

STATUTO

CULTURA DIGITALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA DEL GORONE 31/1

Numero REA: PO - 626919

Codice fiscale: 02652430972

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

accettare donazioni, lasciti, elargizioni.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Il capitale sociale sarà ripartito in un numero illimitato di quote dell'importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna. I signori BRIZZI Francesco, VANNACCI Sara e VANNACCI Andrea sottoscrivono una quota di nominali Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuno e versano ognuno Euro 50,00 (cinquanta/00) e, così, la complessiva somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), portata da un unico assegno circolare, non trasferibile, di corrispondente importo, all'ordine della qui costituenda società, emesso in data 30 marzo 2026 da Banca B.N.L. S.p.A. - Gruppo BNP Paribas Agenzia 5600 di Prato assegno numero 3500491946 - 03.

A comporre il primo organo amministrativo, avendo preso atto ai sensi dell'art. 2.475 c.c. della dichiarazione - fatta pervenire ai soci - circa l'inesistenza, a proprio carico, della cause di ineleggibilità previste dall'art. 2.382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, viene nominato un Consiglio di amministrazione composto di tre (3) membri, che resterà in carica per tre (3) esercizi, salve dimissioni o revoca. Dunque, a comporre detto Consiglio, vengono nominati i signori: BRIZZI Francesco, Presidente; VANNACCI Andrea, Vice Presidente; VANNACCI Sara, Consigliere. I nominati amministratori accettano la carica e chiedono l'iscrizione della propria nomina presso il competente Registro delle Imprese.

La rappresentanza della cooperativa spetterà al nominato Presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa saranno disciplinati dalle seguenti norme statutarie:

"STATUTO DELLA SOCIETÀ

"CULTURA DIGITALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA -SCOPO E

OGGETTO - DOMICILIO

- Articolo 1 - Denominazione e normativa di riferimento

E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata **"CULTURA DIGITALE COOPERATIVA SOCIALE**

E.T.S."

La cooperativa ha la struttura organizzativa e la finalità di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Alla cooperativa, per quanto non stabilito nel presente Statuto e per quanto non previsto dal libro V, Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

La cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, IV comma, D.Lgs. 112/2017) ed ente del terzo settore di diritto (art.4, I comma, D.Lgs. 117/2017).

- Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Prato.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

- Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

- Articolo 4 - Scopo mutualistico

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), L. 8 novembre 1991, n. 381.

La società cooperativa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la realizzazione di ciò, la società cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, mediante la valorizzazione dell'educazione e della formazione di una cultura digitale consapevole, tenendo in considerazione delle ripercussioni psichiche e sensoriali negative che può avere un suo utilizzo non informato. La cooperativa contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita delle persone che presentano disturbi mentali e bisogni sociali di tipo psicologico che richiedono l'erogazione delle

prestazioni di cui nel prosieguo.

In particolare, la cooperativa intende assicurare ai propri soci e dipendenti tramite la gestione in forma associativa dell'azienda continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei Regolamenti interni, ove adottati.

La cooperativa può comunque svolgere la propria attività anche operando con terzi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. La cooperativa si impegna ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo od aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e rendendosi partecipe del rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.

- Articolo 5 - Oggetto sociale

Considerato che lo scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità all'erogazione di servizi per la valorizzazione della cultura digitale nell'interesse di tutte le fasce di età, con forte e premiale attenzione alle tematiche della psicologia clinica e di comunità e dei servizi informatici di aggregazione sociale (social network), mediante lo svolgimento di attività ispirate ai principi della mutualità, la cooperativa può occuparsi, per conto proprio o per conto terzi, di attività socio sanitarie e/o educative, gestendo ed erogando i seguenti servizi:

- l'offerta di un servizio psicologico permanente, attraverso personale specializzato, nelle situazioni di difficoltà personale e familiare, con particolare riguardo al settore della psicologia clinica informatica di tutte le fasce di età, come infra precisato;
- la gestione di attività legate al settore para-medico;
- l'istituzione e/o la gestione di centri diurni con finalità di socializzazione e assistenza psicologica;
- l'istituzione e/o la gestione di parchi giochi, centri giochi educativi, centri bambini e genitori e scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi di prescuola e postscuola;
- la promozione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile verso i problemi psicologici che può generare un approccio non consapevole alle reti

informatiche;

- la realizzazione, attraverso personale specializzato, di attività formativa nell'area psicologica ed educativo-formativa;
- l'istituzione e/o la gestione e/o l'instaurazione di collaborazioni con strutture diurne, centri residenziali e sanitari, case famiglia a favore di persone bisognose di assistenza psicologica;
- la gestione di attività e servizi sociosanitari e psicopedagogici, in forma domiciliare e ambulatoriale, nonché l'offerta di assistenza domiciliare e di attività di riabilitazione psicologica a favore di soggetti di ogni fascia di età in difficoltà, tra cui bambini e ragazzi, mediante servizi educativi e di aiuto alla crescita attraverso un rapporto personale di gruppo;
- l'affiancamento alle famiglie nell'educazione digitale dei figli;
- la promozione della cultura digitale e dell'uso consapevole della rete, mediante attività informative, formative, percorsi psico-educativi e di sensibilizzazione rivolte a minori, adolescenti ed adulti, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo di internet, delle piattaforme digitali, delle applicazioni che gestiscono relazioni sociali (social network), dei sistemi di messaggistica, del gioco in rete (online gaming) e delle tecnologie emergenti, incluse quelle basate sull'intelligenza artificiale;
- la promozione dell'educazione, della conoscenza e dell'utilizzo consapevole delle tecnologie di intelligenza artificiale, favorendo percorsi formativi e divulgativi finalizzati alla comprensione delle opportunità, dei limiti e dei rischi connessi al loro impiego;
- la promozione dei valori della convivenza civile, dell'inclusione e del rispetto delle diversità, contribuendo allo sviluppo di una cultura orientata alla legalità, alla condivisione sociale e alla coesione comunitaria, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento democratico;
- la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla normativa nazionale vigente;
- la promozione culturale, in un'ottica educativa, della sostenibilità ambientale, attraverso iniziative di sensibilizzazione, educazione e progettazione sociale ispirate ai principi dell'Agenda 2030 (duemilatrenta) per lo sviluppo sostenibile e agli altri strumenti internazionali in materia;
- il contrasto della povertà educativa e la dispersione scolastica, mediante attività laboratoriali, educative e

formative rivolte in particolare alle fasce più fragili della popolazione;

- la promozione dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio sociale, economico o culturale;

- l'informazione e la formazione della popolazione riguardo i pericoli e le attività potenzialmente lesive dei diritti personali e patrimoniali derivanti da un uso improprio della rete internet in ogni sua forma e applicazione, all'uopo promuovendo attività formative, informative ed educative per la popolazione, per un corretto utilizzo della rete indicando i rischi che sono connessi alla navigazione on-line;

- lo studio a scopo scientifico, divulgativo e formativo di temi quali dipendenza dalle rete, ogni forma di deviazione e di crimine perpetrati in rete, le tendenze di esposizione in rete da parte di adolescenti, pre-adolescenti, adulti ed in genere soggetti di tutte le età (giochi/piattaforme on-line, social network, forum, ed ogni forma di comunicazione concepita in rete ed altro);

- la gestione di spazi extracurricolari per bambini, adolescenti, adulti ed in generale persone di ogni età, interessati per specifiche attività laboratoriali sul corretto uso di internet.

Allo scopo di realizzare le finalità della cooperativa la stessa potrà:

- 1) promuovere studi e ricerche, interdisciplinari e intersettoriali, in Italia e all'estero, in collaborazione con Istituzioni pubbliche (nazionali, regionali, locali) e con associazioni, centri studi e di ricerca che si occupano della sicurezza on-line e di uno sviluppo costruttivo del web;

- 2) realizzare rapporti settoriali e di sistema conducendo analisi che contribuiscano a formare ed informare i cittadini al fine di consentire loro di prevenire i rischi derivanti dalla navigazione on line, in modo da difendersi dagli stessi, nonché di sfruttare le opportunità che il web propone;

- 3) creare e strutturare un percorso di aiuto, ascolto e consulenza per le persone interessate al fenomeno o che comunque richiedono chiarimenti in materia di sicurezza on-line e in materia di potenzialità della rete;

- 4) emettere consulenze tecniche per privati, aziende pubbliche e private, enti pubblici e privati in materia di sicurezza on-line e in materia di potenzialità della rete;

- 5) contribuire con i risultati delle proprie ricerche alla conoscenza, all'aggiornamento e alla diffusione dei più adeguati strumenti di prevenzione dei reati e dei rischi che possono essere perpetrati direttamente o indirettamente tramite l'utilizzo improprio della rete;

- 6) organizzare programmi di formazione, anche extrascolastici, di ricerca ed informazione su richiesta di

Enti pubblici, privati e del Terzo Settore;

7) gestire spazi educativi ed extracurricolari destinati a minori, adolescenti, giovani ed adulti;

8) promuovere convegni, mostre ed eventi culturali con finalità educativa aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra;

9) realizzare attività di comunicazione e partecipare a convegni e congressi organizzati da Enti pubblici e privati;

10) offrire un servizio psicologico permanente, attraverso personale specializzato, nelle situazioni di difficoltà personale e familiare, con particolare riguardo al settore della psicologia dell'infanzia e dell'età evolutiva, alle problematiche della cultura digitale e di servizi di promozione al legame tra generazioni diverse, come sopra accennato;

11) gestire attività legate al settore para-medico e dell'infanzia;

12) realizzare attività socio - educative a favore di soggetti più fragili, finalizzate alla socializzazione, alla pre-formazione e alla formazione professionale, nonché alla integrazione scolastica ed extrascolastica e alla fruizione del tempo libero;

13) ideare, realizzare, produrre e diffondere contenuti multimediali, in formato audio, video e audio-video, destinati alla divulgazione, sensibilizzazione e formazione sui temi oggetto dell'attività sociale, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, canali web e ogni altro strumento tecnologico idoneo alla diffusione in rete, nel rispetto della normativa vigente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella degli altri Enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sociali nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria come attività comunque non prevalente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società o soggetti in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi, ogni attività industriale, commerciale, amministrativa, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, il tutto purché si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società presenti tutti i requisiti richiesti dalla legge. Sempre per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa potrà accettare donazioni, lasciti, elargizioni.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

- Articolo 6- Domiciliazione

Il domicilio degli soci e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con cooperativa, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

A tal fine, la cooperativa potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

TITOLO SECONDO

**CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE -
CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE**

- Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito;

a) dai conferimenti dei soci operatori, rappresentati da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere né inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti dei soci sovventori, rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento/00). I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

- Articolo 8 - Versamento del capitale sottoscritto

Le quote sottoscritte dai soci operatori e, dunque, il capitale dalle stesse rappresentato dovrà essere integralmente versato e liberato al momento della loro sottoscrizione.

Il versamento delle quote dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'assemblea che ne delibera l'emissione.

- Articolo 9 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo sul bilancio di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo sugli obblighi dei soci;
- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge o per lo statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società Cooperativa.

- Articolo 10 - Vincoli sulle quote e loro circolazione

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel successivo articolo sulla procedura di ammissione, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci, ove istituito, l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO TERZO

Sezione prima

**CATEGORIE, REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI -
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

- Articolo 11 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Può essere socio chiunque condivida i fini sociali perseguiti ed intenda contribuire alla loro realizzazione essendo in possesso dei requisiti personali necessari a tale scopo.

I soci cooperatori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui alla menzionata normativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In ogni caso, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

- Articolo 12 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo secondo del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo e da quelli precedenti, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa, per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

- Articolo 13 - Trasferimento delle quote dei soci sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione le generalità del potenziale acquirente; il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso infruttuosamente il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al potenziale acquirente da egli indicato.

- Articolo 14 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai detentori delle quote di sovvenzione spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

- Articolo 15 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere, ai sensi dell'art. 2526 ultimo comma del codice civile e con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526,

ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- la remunerazione degli strumenti finanziari emessi e le relative modalità di pagamento nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2543 c.c.

I possessori degli strumenti finanziari non partecipativi deliberano in assemblea speciale sulle materie indicate ai sensi dell'art. 2541 del codice civile.

- Articolo 16 - Ammissione ed obblighi

Ai fini dell'ingresso nella compagine sociale e, dunque, per acquisire lo status di socio della cooperativa deve essere presentata specifica domanda scritta di ammissione al Consiglio di Amministrazione, la quale deve necessariamente contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere, in ogni caso né inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione incondizionata di accettazione dello statuto, dei regolamenti, ove adottati, e delle deliberazioni regolarmente assunte, oltre alla espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;
- f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Ove sussistano le condizioni di legge ed ove venga presentata da una persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere altresì le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza;

- la qualità rivestita dalla persona che sottoscrive la domanda.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci, ove istituito.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può inserire il nuovo socio in una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa, per un periodo di tempo limitato, prima di diventare socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci sono comunemente detti "in prova". Il periodo di permanenza nella categoria speciale non può essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in tale categoria non possono superare un terzo del numero totale dei soci.cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge quali di seguito specificati, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento della delibera di ammissione. La delibera di ammissione, anche in conformità a quanto eventualmente meglio indicato da apposito regolamento, stabilisce altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 2527 ultimo comma del codice civile, il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci.cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del codice civile. Al socio appartenente alla categoria speciale, per

quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento ed alla conseguente liberazione della quota di partecipazione al capitale sottoscritta, dell'eventuale tassa di ammissione stessa, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, del sovrapprezzo eventuale determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa il capitale corrispondente alla partecipazione sociale sottoscritta, nei tempi determinati dal Consiglio di Amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

I soci sovventori sono obbligati al versamento del capitale riferito alle partecipazioni sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) e c) limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Sezione II

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

- Articolo 17 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione o per causa di morte, apertura di una procedura di cui al D.Lgs. 14/2019, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, apertura di una procedura di cui al D.Lgs. 14/2019, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

- Articolo 18 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nei precedenti articoli;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, deve procedere alla verifica sulla sussistenza delle ragioni che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Ai fini della liquidazione della partecipazione sociale del socio receduto troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2535 c.c. .

- Articolo 19 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, ove adottati, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi la società.

Nei casi indicati nelle precedenti lettere b) e c), il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, oppure con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare, per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari delle stesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata oppure con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ai fini della liquidazione della partecipazione sociale del socio escluso troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2535 c.c..

- Articolo 20 - Liquidazione della partecipazione sociale

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso delle quote assegnate al socio a titolo di ristorno, ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., può essere effettuato in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva.

- Articolo 21 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 2535 c.c..

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti di ammissione con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 2535 c.c.

TITOLO QUARTO

ORGANI SOCIALI

- Articolo 22 - Organi sociali

Sono organi della società: l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo, se nominato.

ASSEMBLEA

- Articolo 23 - Materie riservate alla competenza dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

o quando ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto dal codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e del membro/dei membri dell'organo di controllo, se nominati, ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e del membro/dei membri dell'organo di controllo, se nominati;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto della vigente normativa, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti, nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

- Articolo 24 - Decisioni, quorum e assemblea totalitaria

Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine, l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella

adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) della intera compagine sociale;

- in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Peraltro, nei casi previsti dalla lettera "e" dell'articolo precedente e dall'ultimo comma dell'articolo 2514 C.C., l'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) della compagine sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti; in tal caso, se gli amministratori o i membri dell'Organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

- Articolo 25 - Presidenza e intervento mediante audio/video conferenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

- Articolo 26 - Voto

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altro socio avente diritto al voto ed appartenente alla medesima categoria, mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale e conservate agli atti della società.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i membri dell'organo di controllo, se nominati, né i dipendenti della società.

TITOLO QUINTO ORGANO AMMINISTRATIVO

- Articolo 27 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto deciderà l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. La durata del mandato scade in concomitanza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili nei limiti di legge.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono

determinate nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I consiglieri eleggono fra loro un presidente; quest'ultimo, per la redazione dei verbali, nominerà di volta in volta un segretario, che potrà anche essere estraneo al consiglio.

Ai sensi dell'art. 7, II comma, D.Lgs. 112/2017 è vietata l'assunzione della presidenza del consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli Enti di cui all'art.4, III comma, D.Lgs. 112/2017.

- Articolo 28 - Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi tramite lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- Articolo 29 - Competenze gestorie

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

L'organo amministrativo può decidere, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti delle vigenti normative ed in particolare degli articoli 2475 ultimo comma e 2544 c.c..

- Articolo 30 - Presidenza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle mansioni loro affidate, hanno la rappresentanza e la firma sociale; rappresentano a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare, previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, procuratori speciali o "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO SESTO

ORGANO DI CONTROLLO

- Articolo 31 - Organo di controllo

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 C.C., un organo di controllo o un revisore oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dalla cooperativa.

L'organo di controllo, a scelta dell'assemblea in sede di nomina, sarà costituito da un solo membro o da numero tre di membri effettivi.

Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni, compresa la revisione legale dei conti.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 C.C. la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste

per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO SETTIMO

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- Articolo 32 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sull'andamento della gestione sociale redatta a norma di legge, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Nella relazione sulla gestione, dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Ai sensi dell'art. 9, II comma, D.Lgs. 112/2017, la cooperativa deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale.

- Articolo 33 - Risultati della gestione: destinazione degli utili e ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 Legge 59/1992;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal c.c. per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e/o previsti per legge.

L'Organo Amministrativo che redige il progetto del bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività

mutualistica. I soci, in sede di decisione sull'approvazione del bilancio di esercizio, decidono sulla destinazione del ristorno secondo le norme di legge.

Dunque, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, ove approvato.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto regolamento. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO OTTAVO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- Articolo 34- Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea dispone in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea.

- Articolo 35 - Devoluzione patrimonio

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992, del presente Statuto, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514 c.c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO NONO

NORME FINALI

- Articolo 36 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 838 bis e ss. del c.p.c..

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con detta maggioranza.

- Articolo 37 - Libri Sociali

Oltre ai libri prescritti dalla normativa in materia di società cooperative in forma di società a responsabilità limitata, la società è altresì obbligata alla tenuta dei libri di cui al D.Lgs. 117/2017, nonché alla tenuta degli altri libri imposti dalla legge.

- Articolo 38 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.

Altresì, possono essere disciplinati da un regolamento interno il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno, predisposto dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

- Articolo 39 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514 c.c., dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

- Articolo 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, ove adottati, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative. Ai sensi dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, nonché quelle previste dalla normativa sull'impresa sociale e dal codice del terzo settore.".

Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor BRIZZI Francesco, viene delegato dai comparenti a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nell'Albo delle Cooperative.

Imposte e tasse di quest'atto e delle dipendenti formalità staranno a carico della società qui costituita, che chiede tutte le agevolazioni fiscali vigenti in materia.

Le spese per la costituzione della cooperativa a carico di questa vengono presuntivamente ed approssimativamente calcolate in Euro 1.800,00 (milleottocento/00).

I comparenti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi nonché ai fini delle vigenti norme in materia di antiriciclaggio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, non essendomi avvalso nell'esecuzione dell'incarico di sistemi di intelligenza artificiale, dattiloscritto, da persona di mia fiducia e per quanto notasi scritto di mia mano, su pagine cinquantanove e parte della successiva di quindici fogli. Del medesimo ho dato lettura ai comparenti i quali, previa espressa conferma ed approvazione, lo sottoscrivono e lo firmano a margine con me Notaio a forma di legge, alle ore dodici e quindici.

FIRMATO: FRANCESCO BRIZZI, SARA VANNACCI, ANDREA VANNACCI, MARIA EUGENIA FURZI NOTAIO, SIGILLO.

ATTO REGISTRATO A PRATO IL 2 APRILE 2026 AL NUMERO 4220
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22
COMMA 2, DEL D.LGS N. 82/2005
ESENTE DA BOLLO